



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 31 in data: 30.12.2020 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.L. 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** in modalità telematica in videoconferenza secondo modalità che garantiscono l'identificazione dei presenti e l'espressione di intervento e di voto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – BRUNI PIERLUIGI	Presente	6 – BOZZARELLI SIMONA	Presente
2 – BRIGADA LORELLA	Assente	7 – ROVATI ANGELA MARIA	Presente
3 – PERNICE MAURO	Presente	8 – GRAMEGNA MAURIZIO	Presente
4 – MAGNANI GIANPIERO	Presente	9 – COVINI CRISTINA MARIA	Presente
5 – BONACINA ROBERTO	Presente	10 – BRIGADA ANDREA	Presente
		11- CONTINI GUIDO	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.L. 16 GIUGNO 2017, N. 100

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all'emergenza COVID19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 31.03.2016 e presa d'atto con deliberazione consiliare n. 13 del 11.04.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 24/09/2018 dall'oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE – TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente, al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30/11/2018 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 21/12/2019 dall'oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100";

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, comma 1, lett. f);

Delibera di C.C. n. 31 del 30.12.2020

- per “società”: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell’Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni intervenute, come sopra richiamato, alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2019:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	2,0911%	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2019 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	1,9865%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,3381%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,05102%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,003055%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,011%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,8960%	indiretta

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2019;

DATO ATTO che, rispetto alla precedente ricognizione, l'unica modifica intervenuta sulle partecipazioni indirette è il recesso della quota della Broni Stradella Pubblica S.R.L. in ASCOM FIDI in quanto era legata a un'operazione di credito cessata. Nello specifico il recesso è stato accolto il 14.10.2019 e il rimborso delle quote è stato effettuato nel corso del 2020;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione rilasciato in data 30.12.2020 prot. n. 4548 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. **10**, astenuti n. **0**, contrari n. **0**, resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 39 del 21.12.2019 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100";
- 2) di dare atto che, rispetto alla predetta ricognizione, l'unica modifica intervenuta sulle partecipazioni indirette è il recesso della quota della Broni Stradella Pubblica S.R.L. in ASCOM FIDI in quanto era legata a un'operazione di credito cessata
- 3) di dare atto quindi che alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE 2019:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	2,0911%	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2019 (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	1,9865%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,3381%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,05102%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,003055%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,8960%	indiretta

- 4) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2019 dando atto che le partecipazioni in essere non hanno comportato alcuna modifica sostanziale rispetto alle precedenti rilevate nel 2019 sulle partecipazioni 2018;
- 5) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
- 6) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 9) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti favorevoli n. **10**, astenuti n. **0**, contrari n. **0**, resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Portalbera. Responsabile Procedimento: LUCA CORONA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 18.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 18.12.2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Dott. Pasquale Romanazzi

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 19/01/2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Luca Corona

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì' 19.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Portalbera, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE